



Venezia, 29-02-2016

nr. ordine 241

Prot. nr. 38

Al Sindaco

Alla Presidente del Consiglio comunale

Ai Capigruppo consiliari

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Presenza impianti sportivi a rilevanza economica nel Comune di Venezia” - mozione ex art. 9 Regolamento C.C. collegata alla P.D. n. n. 751 del 23.12.2015 su: “approvazione del nuovo Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche”

Premesso che

1. la normativa vigente e la giurisprudenza distinguono tra impianti sportivi dotati o meno di rilevanza economica (qualificata come “imprenditoriale” nella recente L.R. Veneto 11 maggio 2015 n. 8);
2. l'amministrazione comunale, con delibera di C.C. n. 54 del 29.04.2011, ha deliberato che, nell'intero territorio, non vi sono impianti classificabili come “a rilevanza economica”, senza però che vi fosse una concreta analisi tecnica a fondamento di tale statuizione meramente politica;
3. il precedente Regolamento, come pure il nuovo, afferma che le convenzioni stipulate sono revocabili per motivi di pubblico interesse (art.16 comma 3: “*Il Comune, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente articolo 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, in conformità alla normativa vigente*”). Inoltre, lo stesso Regolamento sancisce che “*alcun indennizzo spetta in caso di revoca al gestore*”;

considerato che

4. la decisione, assunta in passato dall'amministrazione, ha permesso la creazione di zone di privilegio legate alla gestione di impianti universalmente riconosciuti come a rilevanza economica, quali piscine, campi da tennis palestre per il fitness, assegnati peraltro senza alcuna procedura ad evidenza pubblica ed a condizioni economiche estremamente vantaggiose per il gestore e per nulla vantaggiose per le casse dell'ente locale. Basti qui ricordare, a mero titolo d'esempio, la decisione del Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009 n. 5097 in cui si dichiara che: “*...ma ciò corrisponde ad una scelta gestionale che può essere successivamente modificata in modo che l'esercizio dell'impianto sia fonte di profitto, come lo sono tutte le piscine da 25 metri*” e poi ancora: “*va confermato, quindi, l'avviso dei primi giudici, sorretto dalla giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla p.a., ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale*”;
5. gli stessi uffici del Settore Sport che, nel 2011, non riuscivano ad individuare dapprima alcun impianto a rilevanza economica nel territorio comunale, hanno improvvisamente cambiato idea con la delibera di GC n. 168 del 07.05.2015, definendo il centro polisportivo di Sacca San Biagio alla Giudecca (senza, peraltro, l'impianto natatorio) a rilevanza economica;
6. che le clausole, inserite nelle diverse convenzioni di gestione e in vigore sin dalla costruzione degli impianti, riguardanti la copertura parziale o totale dei costi relativi alle utenze (acqua, gas, elettricità) hanno comportato un esborso annuo di circa 1,2 milioni di euro per i nove impianti sportivi più rilevanti del Comune;
7. tali somme potrebbero essere meglio utilizzate per interventi manutentivi degli impianti esistenti o per la creazione di nuovi, come pure per il sostegno degli sport minori;
8. la circostanza per cui tali impianti siano stati considerati privi di “rilevanza economica” comporta che, non prevedendo alcun reddito per il gestore, non potrà lamentarsi alcun danno per lucro cessante in caso di eventuale revoca. Va detto

altresì che, a rinforzo di tale tesi, gli attuali gestori sono costituiti in forma di associazione o società sportiva e quindi, per statuto, sono soggetti caratterizzati dall'assenza di finalità di lucro e dal divieto della distribuzione degli utili. Ciò esclude, all'origine, che le stesse possano lamentare un eventuale danno economico derivante da mancati utili per cessazione dell'attività di gestione;

9. qualora, infine, per alcuni impianti sportivi siano ancora in essere mutui contratti dal gestore per l'esecuzione di lavori di ampliamento e/o manutenzione straordinaria potrebbe prevedersi, semplicemente, un'operazione di subentro da parte dell'eventuale nuovo e diverso gestore, aggiudicatario della gara indetta per la gestione;

**tutto ciò premesso e considerato,
il Consiglio comunale di Venezia impegna il Signor Sindaco e la Giunta a:**

- proseguire l'impegno preso dalla precedente gestione commissariale, con delibera GC n. 664 del 30.12.2014, per “*l'individuazione degli impianti a rilevanza economica secondo i fattori indicati in premessa da sottoporre alla approvazione della Giunta Comunale attraverso successivo provvedimento*” (i fattori citati sono: “*la dimensione dell'impianto sportivo; il bacino e numerosità d'utenza attesa; la potenzialità di sviluppo di servizi sportivi e ludico culturali; la tipologia impiantistica; la tipologia della disciplina sportiva (agonistica o di base); la presenza di servizi aggiuntivi che consentano di incrementare l'autofinanziamento come wellness, fitness, ristorazione, vendita di prodotti sportivi,...*”);

- valutare l'opportunità economica di procedere a revoca delle concessioni relative agli impianti sportivi più rilevanti del territorio che, in base a specifica analisi tecnica degli uffici e secondo giurisprudenza consolidata, possono qualificarsi come dotati di “rilevanza imprenditoriale” (leggasi: economica) e per i quali ad oggi, come detto, vi è una spesa annua di circa 1,2 milioni di euro. Si procederà di seguito a nuove assegnazioni, attraverso bandi di gara ed investendo i risparmi conseguenti, per il futuro, su una maggior manutenzione o costruzione di nuovi impianti come pure sul sostegno degli sport minori.

Davide Scano

Elena La rocca
Sara Visman